



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

di concerto con

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E PER LE POLITICHE

ASSICURATIVE

I DIRETTORI GENERALI

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale che abroga la Direttiva 89/686/CEE in ogni sua parte, a decorrere dal 21 aprile 2018;
- VISTO** il Decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.475 “*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio*” come modificato dal Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2019;
- VISTO** l’articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n.99 “*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.*”, in particolare l’articolo 4 (Attuazione del capo II del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);
- VISTO** il Decreto interministeriale del 22 dicembre 2009 “*Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale*”

italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008”;

VISTO il Decreto interministeriale del 22 dicembre 2009 “*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato*”;

VISTA la Convenzione, rinnovata il 6 luglio 2022, con la quale il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all’Organismo nazionale italiano di accreditamento - ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui al Regolamento (UE) 2016/425;

VISTA la Direttiva ministeriale del 13 dicembre 2017 recante disposizioni relative alla *“Presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)”*;

VISTO il Decreto-legge n. 173 dell’11 novembre 2022 “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri*”, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, con cui è stata modificata la denominazione del Ministero dello sviluppo economico in Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174 il quale stabilisce l’articolazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in dipartimenti;

VISTO il Decreto ministeriale del 10 gennaio 2024, recante “*individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale*” del Ministero delle Imprese e del Made in Italy registrato dalla Corte dei conti il 20 febbraio 2024 al n. 267;

VISTO il Decreto ministeriale dell’11 gennaio 2024 recante la graduazione degli uffici di livello non generale, registrato dalla Corte dei conti il 28 febbraio 2024 al nr. 303;

VISTO il DPCM del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 205, con il quale è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale consumatori e mercato al dott. Gianfrancesco Romeo a decorrere dal 1° gennaio 2024;

VISTO il Decreto di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di certificazione, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425, in favore della Società **A.N.C.I. SERVIZI S.r.l.** con sede legale in Via Alberto Riva Villasanta, 3 – 20145 Milano, emanato da questa Direzione Generale in data 01 luglio 2021, scaduto il **24 luglio 2025**;

VISTO il Decreto di estensione per lo svolgimento delle attività di certificazione, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425, in favore della Società **A.N.C.I.**

SERVIZI S.r.l. con sede legale in Via Alberto Riva Villasanta, 3 – 20145 Milano, emanato da questa Direzione Generale in data 26 marzo 2024, scaduto il **24 luglio 2025**;

CONSIDERATO l'accreditamento dell'Organismo UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. **00007 Products/Services/Processes**, relativo allo Schema Certificazione di Prodotto, scaduto il **24 luglio 2025**;

ACQUISITA la Delibera del 17 aprile 2025 del Comitato Settoriale di Accreditemento AR operante presso Accredia, Prot. DGCM 0011473 del 22 aprile 2025, la quale ha disposto il **rinnovo** dell'Accreditamento nello schema PRD a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 con certificato di accreditamento n. **00007 Products/Services/Processes** e Allegato CSAAR con scadenza il **24 luglio 2029**, in favore della società **A.N.C.I. SERVIZI S.r.l.**, con riferimento al Regolamento (UE) 2016/425 - D.P.I.;

ACQUISITA l'istanza Prot. MIMIT 0012921 del 5 maggio 2025, con la quale l'Organismo **A.N.C.I. SERVIZI S.r.l.**, ha chiesto il **rinnovo** nello Schema di accreditamento Schema PRD, per lo svolgimento delle attività di valutazione della conformità, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 – D.P.I.;

ACQUISITA unitamente all'istanza la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della sopracitata Direttiva ministeriale del 13 dicembre 2017;

ACQUISITA altresì, la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della sopracitata Direttiva Ministeriale del 13 dicembre 2017 con integrazioni documentali Prot. MIMIT n. 0014715 del 15 maggio 2025 e Prot. MIMIT n. 0024987 del 24 luglio 2025;

VALUTATA la conformità dell'istanza alle disposizioni di cui all'art. 2 della Direttiva ministeriale del 13 dicembre 2017;

VALUTATA la completezza e rispondenza alle prescrizioni di cui all'art. 3 della Direttiva ministeriale del 13 dicembre 2017 della documentazione allegata all'istanza;

AQUISITA la **comunicazione di ACCREDIA** Prot. MIMIT 0016426 del 28 maggio 2025, con la quale l'Ente unico comunica la **parziale integrazione e modifica delle Comunicazioni ACCREDIA** prot. DC2025UTL020 del 25/02/2025 “Comunicazione delle Delibere assunte dal CSA AR di ACCREDIA nella Riunione Ordinaria del 20 febbraio 2025” e DC2025UTL034 del 22/04/2025 “Comunicazione delle Delibere assunte dal CSA AR di ACCREDIA nella Riunione Ordinaria del 17 aprile 2025”.

ACQUISITE agli atti le dichiarazioni sostitutive previste dal Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, rilasciate, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dai soggetti interessati di cui all'art. 85 del suddetto Decreto legislativo, inerenti all'insussistenza in capo a detti soggetti delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto legislativo, fatti comunque salvi gli esiti della consultazione della Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA);

VISTA la Legge 6 febbraio 1996, n. 52, “*Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994*” e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’art. 47, commi 2 e 4, secondo cui le spese relative alle procedure finalizzate all’autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli, , calcolate sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, sono a carico degli organismi istanti;

VISTO l’art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, il quale dispone che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell’attuazione delle disposizioni dell’Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

VISTO il Decreto interministeriale del 28 gennaio 2022 di individuazione delle tariffe da corrispondere al Ministero delle imprese e del made in Italy e al il Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte degli Organismi di certificazione della conformità per la Direttiva macchine 2006/42/CE, per il Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) e per la Direttiva ascensori 2014/33/UE;

ACCERTATO l’avvenuto pagamento in data 29 aprile 2025 di quanto dovuto a titolo di tariffa al Ministero delle imprese e del made in Italy, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 2, del citato decreto interministeriale del 28 gennaio 2022;

ACCERTATO l’avvenuto pagamento in data 29 aprile 2025 di quanto dovuto a titolo di tariffa al Ministero del lavoro, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 3, del citato decreto interministeriale del 28 gennaio 2022;

DECRETANO

Art. 1

1. Alla Società **A.N.C.I. SERVIZI S.r.l.** (P.IVA 07199040150) con sede legale in Via Alberto Riva Villasanta, 3 – 20145 Milano, è **rinnovata** l’autorizzazione allo svolgimento delle procedure di valutazione della conformità, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 relativo ai dispositivi di protezione individuale, in riferimento ai prodotti elencati di seguito.

Schema PRD a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. **00007 Products/Services/Processes** con **scadenza al 24 luglio 2029**:

Allegato II: Requisiti essenziali di salute e sicurezza
Prodotti:

Prodotti	Procedure	Allegati
Dispositivo di protezione contro lo scivolamento	Esame UE del Tipo	Allegato V
Dispositivo di protezione (della mano, del braccio, del piede e	Esame UE del Tipo	Allegato V

della gamba) contro i rischi meccanici		
Dispositivo per la protezione contro il calore [$<100\text{ }^{\circ}\text{C}$]	Esame UE del Tipo	Allegato V
Dispositivo per la protezione dal freddo [$> -50\text{ }^{\circ}\text{C}$]	Esame UE del Tipo	Allegato V
Dispositivo di protezione contro i rischi legati alle attività sportive	Esame UE del Tipo	Allegato V
Dispositivo di protezione (del piede e della gamba) contro la compressione statica	Esame UE del Tipo	Allegato V
Dispositivo di protezione (della mano e braccio) contro le vibrazioni	Esame UE del Tipo	Allegato V
Area specialistica di competenza: Indumenti di protezione (della mano, del braccio, del piede e della gamba) contro l'elettricità statica	Esame UE del Tipo	Allegato V
Area specialistica di competenza: Indumenti protettivi per motociclisti	Esame UE del Tipo	Allegato V
Area specialistica di competenza: Abbigliamento ad alta visibilità	Esame UE del Tipo	Allegato V
Dispositivo per la protezione generale del corpo (abbigliamento)	Esame UE del tipo	Allegato V
	Conformità al Tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali	Allegato VII
	Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione	Allegato VIII
Dispositivo per la protezione del piede, della gamba e antiscivolo	Esame UE del tipo	Allegato V
	Conformità al Tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali	Allegato VII
	Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione	Allegato VIII
Dispositivo per la protezione della mano e del braccio	Esame UE del tipo	Allegato V
	Conformità al Tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali	Allegato VII

	Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione	Allegato VIII
Dispositivo per la protezione del piede, della gamba, della mano e del braccio da agenti chimici	Esame UE del tipo	Allegato V
	Conformità al Tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali	Allegato VII
	Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione	Allegato VIII
Dispositivo di protezione contro il calore [calore < 100 °C e calore > 100 °C e fuoco]	Esame UE del tipo	Allegato V
	Conformità al Tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali	Allegato VII
	Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione	Allegato VIII
Dispositivo per la protezione dal caldo [>100 °C e fuoco e fiamme]	Esame UE del tipo	Allegato V
	Conformità al Tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali	Allegato VII
	Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione	Allegato VIII
Dispositivo per la protezione contro il freddo [freddo > -50°C freddo estremo < -50°C]	Esame UE del tipo	Allegato V
	Conformità al Tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali	Allegato VII
	Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione	Allegato VIII
Dispositivo per la protezione contro il freddo estremo [<-50 °C]	Esame UE del tipo	Allegato V
	Conformità al Tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali	Allegato VII

	Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione	Allegato VIII
Dispositivo di protezione contro tagli da motoseghe portatili	Esame UE del tipo	Allegato V
	Conformità al Tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali	Allegato VII
	Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione	Allegato VIII
Dispositivo di protezione (della mano, del braccio, del piede e della gamba) contro scosse elettriche	Esame UE del tipo	Allegato V
	Conformità al Tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali	Allegato VII
	Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione	Allegato VIII
Dispositivo di protezione (del piede e della gamba) contro getti ad alta pressione	Esame UE del tipo	Allegato V
	Conformità al Tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali	Allegato VII
	Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione	Allegato VIII
Dispositivo per la protezione dell'apparato respiratorio	Esame UE del tipo	Allegato V
	Conformità al Tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali	Allegato VII
	Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione	Allegato VIII
Dispositivi di protezione contro sostanze e miscele pericolose per la salute	Esame UE del tipo	Allegato V
	Conformità al Tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali	Allegato VII

	Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione	Allegato VIII
Dispositivi di protezione contro agenti biologici nocivi	Esame UE del tipo	Allegato V
	Conformità al Tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali	Allegato VII
	Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione	Allegato VIII
Area specialistica di competenza: Dispositivo di protezione (della mano, del braccio, del piede e della gamba) per uso in atmosfere potenzialmente esplosive	Esame UE del tipo	Allegato V
	Conformità al Tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali	Allegato VII
	Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione	Allegato VIII
Area specialistica di competenza: Indumenti di protezione (della mano, del braccio, del piede e della gamba) per l'uso nella saldatura e nei processi connessi	Esame UE del tipo	Allegato V
	Conformità al Tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali	Allegato VII
	Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione	Allegato VIII

Art. 2

1. La presente autorizzazione, relativa agli schemi di cui all'Art.1 comma 1 del presente decreto, decorre dalla data di notifica all'Organismo del presente decreto ed è notificata alla Commissione Europea.

L'autorizzazione ha la scadenza riportata di seguito:

- **Schema PRD** a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. **00007 Products/Services/Processes** con **scadenza al 24 luglio 2029**:

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione III – Organismi Notificati e Sistemi di Accreditamento – Strumenti di Misura e Metalli Preziosi, Direzione Generale Consumatori e Mercato, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di Lavoro e per le Politiche Assicurative.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, qualora rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.
3. Ai fini del controllo dell'attività svolta, l'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione III un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite al Regolamento di cui trattasi.

Art. 4

1. Il presente Decreto, ai sensi della Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 32, comma 1, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (www.mimit.gov.it), sezione "*Mercato*", area "*Normativa tecnica*", voce "*Organismi di valutazione delle conformità*", accedendo "*Consulta la banca dati*".

IL DIRETTORE GENERALE
Consumatori e Mercato
(*Dr. Gianfrancesco Romeo*)

IL DIRETTORE GENERALE
per la Salute e la sicurezza
nei luoghi di lavoro e per le
politiche assicurative
(*Dr. Gennaro Gaddi*)